



**Bruxelles, 19 dicembre 2014**  
**(OR. en)**

**17113/14**

**STATIS 143**  
**ECOFIN 1218**  
**CODEC 2556**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee - TESTO CONCORDATO approvato dal Coreper il 19 dicembre 2014

---

Al fine di pervenire a un rapido accordo in seconda lettura con il Parlamento europeo, si allega per le delegazioni il testo di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, approvato da una maggioranza qualificata di delegazioni nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti il 19 dicembre 2014.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

*previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,*

visto il parere della Banca centrale europea,

[...]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

- (1) Il sistema statistico europeo (l'SSE), come partenariato, ha in generale consolidato con successo le sue attività volte a garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di alta qualità, anche migliorando la propria governance.
- (2) Sono state però individuate di recente alcune carenze, in particolare per quanto riguarda il quadro della gestione della qualità statistica.
- (3) La Commissione ha proposto misure per ovviare a tali carenze *e consolidare la governance dell'SSE* nella sua comunicazione del 15 aprile 2011 "Rafforzamento della qualità delle statistiche europee". In particolare, ha proposto una modifica mirata del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (4) Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2011, il Consiglio ECOFIN ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione e ha sottolineato l'importanza di continuare a migliorare la governance e l'efficienza dell'SSE.

- (5) È inoltre opportuno tener conto delle conseguenze per il settore statistico delle recenti evoluzioni nel contesto del quadro della governance economica dell'Unione, in particolare degli aspetti relativi all'indipendenza professionale (trasparenza delle procedure di assunzione e licenziamento, dotazioni di bilancio e [...] date di pubblicazione) di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche,

e di quelli relativi al requisito di autonomia funzionale per gli organismi responsabili del monitoraggio dell'applicazione delle norme di bilancio nazionali, di cui al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro.

- (6) Gli aspetti relativi all'indipendenza professionale, quali la trasparenza delle procedure di assunzione e licenziamento, le dotazioni di bilancio e le date di pubblicazione, non dovrebbero rimanere limitati alle statistiche prodotte ai fini del sistema di sorveglianza dei bilanci e della procedura per i disavanzi eccessivi, ma dovrebbero valere per tutte le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dall'SSE.
- (7) Inoltre, l'adeguatezza delle risorse attribuite su base annuale o pluriennale e disponibili per rispondere ai fabbisogni statistici è una condizione necessaria per garantire l'indipendenza professionale delle autorità statistiche e l'alta qualità dei dati statistici.
- (8) A questo scopo, è opportuno rafforzare l'indipendenza professionale delle autorità statistiche e garantire standard minimi, applicabili in tutta l'Unione. Si dovrebbero dare ai direttori degli istituti nazionali di statistica (INS) specifiche garanzie in termini di esecuzione dei lavori statistici, gestione organizzativa e assegnazione delle risorse. Le procedure di assunzione dei direttori degli INS dovrebbero essere trasparenti e basate solo su criteri professionali. Dovrebbero garantire le pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.
- (8 bis) ***Se, da un lato, le statistiche europee per essere credibili richiedono una forte indipendenza professionale degli statistici, dall'altro esse dovrebbero rispondere alle esigenze politiche e fornire un sostegno statistico alle nuove iniziative politiche a livello nazionale e unionale.***

- (8 ter) È necessario consolidare e garantire l'indipendenza di Eurostat *attraverso uno scrutinio parlamentare efficace ed è necessario consolidare e garantire l'indipendenza degli INS attraverso la responsabilità democratica.*
- (9) Inoltre, dovrebbe essere chiarita la portata del ruolo di coordinamento già attribuito agli INS, in modo da ottenere un più efficiente coordinamento delle attività statistiche a livello nazionale, compresa la gestione della qualità, tenendo al contempo in debita considerazione i lavori statistici eseguiti dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Nella misura in cui le statistiche europee possono essere compilate dalle banche centrali nazionali (BCN) in qualità di membri del SEBC, gli INS e le BCN dovrebbero cooperare strettamente nel rispetto delle prassi nazionali onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti, garantendo al contempo la necessaria cooperazione fra l'SSE e il SEBC di cui all'articolo 9.
- (10) Per ridurre l'onere per le autorità statistiche e per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali dovrebbero poter accedere tempestivamente e gratuitamente ai registri amministrativi, anche elettronici, per utilizzarli e integrarli nelle statistiche.
- (10 bis) Le statistiche europee dovrebbero essere facilmente comparabili e accessibili ed essere aggiornate tempestivamente e a intervalli regolari, in modo da garantire che le politiche e le iniziative di finanziamento dell'Unione tengano pienamente conto della realtà dell'Unione europea.
- (11) Gli INS dovrebbero inoltre essere consultati in una fase iniziale in merito alla concezione di nuovi registri amministrativi che possano fornire dati a fini statistici, nonché ai programmi di modifica o di cessazione dell'uso di fonti amministrative esistenti. Dovrebbero anche ricevere metadati pertinenti dai proprietari dei dati amministrativi e coordinare le attività di standardizzazione riguardanti i registri amministrativi che hanno rilevanza per la produzione di dati statistici.
- (12) La riservatezza dei dati ottenuti a partire da registri amministrativi dovrebbe essere tutelata secondo i principi e gli orientamenti comuni applicabili a tutti i dati riservati utilizzati per la produzione di statistiche europee. È opportuno inoltre stabilire *e pubblicare principi di trasparenza e* quadri di valutazione della qualità applicabili a tali dati.
- (12 bis) Tutti gli utilizzatori dovrebbero avere accesso agli stessi dati nello stesso momento. Gli INS dovrebbero fissare le date di pubblicazione dei dati periodici.

(13) La qualità delle statistiche europee e la fiducia degli utilizzatori potrebbero essere rafforzate coinvolgendo i governi nazionali nell'applicazione del codice delle statistiche europee. A tale scopo, è opportuno che un "impegno ad assicurare la fiducia nelle statistiche", assunto da uno Stato membro tenendo conto delle specificità nazionali, includa impegni specifici del rispettivo governo a migliorare o mantenere le condizioni per l'attuazione del codice. Tale impegno, che dovrebbe essere aggiornato ove necessario, potrebbe comprendere quadri nazionali di garanzia dell'alta qualità, comprendente autovalutazioni, misure migliorative e meccanismi di monitoraggio.

(13 bis) ***La Commissione (Eurostat) dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per consentire un agevole accesso online a serie di dati complete e di facile consultazione. Ove possibile, aggiornamenti periodici dovrebbero offrire informazioni su base annua e su base mensile per ciascuno Stato membro.***

(14) Poiché la produzione di statistiche europee deve basarsi su una pianificazione operativa e finanziaria a lungo termine per garantire un livello elevato di indipendenza, è opportuno che il programma statistico europeo copra lo stesso periodo del quadro finanziario pluriennale.

(15) Il regolamento (CE) n. 223/2009 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento stesso conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999. In conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 che abroga la decisione del Consiglio 1999/468/CE, le competenze conferite alla Commissione dovrebbero essere allineate al nuovo quadro giuridico.

Tali competenze dovrebbero pertanto essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. La Commissione dovrebbe garantire che tali competenze di esecuzione non comportino un rilevante onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri e le unità rispondenti.

(16) La Commissione dovrebbe poter adottare [...] atti di esecuzione in conformità dell'**articolo 291, paragrafo 2**, del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea* al fine di [...] ***garantire condizioni uniformi di applicazione dei requisiti di qualità*** mediante la *definizione delle modalità, della struttura e della periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalla legislazione settoriale*, [...] quando la legislazione statistica settoriale non le prevede. La Commissione dovrebbe garantire che tali atti [...] di esecuzione non comportino un rilevante onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri e le unità rispondenti.

- (17) [...]
- (18) È necessario stabilire condizioni uniformi per l'accesso a dati riservati per fini scientifici. Dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le modalità, le regole e le condizioni che disciplinano tale accesso a livello dell'Unione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- (19) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere meglio realizzati a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19 bis) Nell'attuazione del presente regolamento si dovrebbe rispettare pienamente l'indipendenza del SEBC nello svolgimento dei suoi compiti, come descritto nel protocollo (n. 4) sullo statuto del SEBC e della BCE, in conformità degli articoli 130 e 338 del TFUE.
- (20) È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,
- (20 bis) *È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 223/2009,*

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 223/2009 è così modificato:

(1) All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "indipendenza professionale": le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione; l'esecuzione di tali lavori è al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità unionali o nazionali;"

(2) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. L'autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento di tutte le attività a livello nazionale connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1, (INS) funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.

La responsabilità di coordinamento dell'INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1. L'INS, in particolare, è responsabile a [...] livello nazionale del coordinamento della programmazione e della segnalazione statistiche, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche dell'SSE. Nella misura in cui alcune delle statistiche di cui sopra possono essere compilate dalle banche centrali nazionali (BCN) in qualità di membri del SEBC, gli INS e le BCN cooperano strettamente nel rispetto delle prassi nazionali, onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti, garantendo al contempo la necessaria cooperazione fra l'SSE e il SEBC di cui all'articolo 9.

(3) È inserito il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

Direttori degli INS e direttori statistici delle altre autorità nazionali

1. All'interno del rispettivo sistema statistico nazionale, gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a), dei funzionari responsabili dei compiti previsti dal presente regolamento [...].
2. A tale fine, i direttori degli INS:

a) sono i soli responsabili delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e al calendario dei comunicati e delle pubblicazioni per le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dal rispettivo INS;

b) sono abilitati a decidere su tutte le questioni concernenti la gestione interna dell'INS;

c) agiscono in modo indipendente nell'esecuzione dei rispettivi lavori statistici; non chiedono né accettano istruzioni da alcun governo o da altre istituzioni, organismi, uffici o enti;

d) sono responsabili delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio del rispettivo INS;

e) pubblicano una relazione annuale e possono formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche dell'INS;

f) coordinano le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che sono responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

g) ove necessario, elaborano orientamenti nazionali volti a garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee nell'ambito del rispettivo sistema statistico nazionale e ne monitorano (riesaminano) l'attuazione; tuttavia sono responsabili del rispetto di tali orientamenti esclusivamente all'interno dell'INS; e

h) rappresentano il rispettivo sistema statistico nazionale nell'SSE.

3. Gli Stati membri garantiscono che le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee svolgano tali compiti in conformità degli orientamenti nazionali elaborati dal direttore dell'INS.

4. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di assunzione e nomina dei direttori degli INS e, se del caso, dei direttori statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee siano trasparenti e basate solo su **criteri** professionali. Garantiscono le pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. I motivi **per il licenziamento dei direttori degli INS o il loro trasferimento a un'altra posizione** non pregiudicano l'indipendenza professionale.

4 bis. Gli Stati membri possono istituire un organismo nazionale preposto a garantire l'indipendenza professionale dei produttori di statistiche europee nel proprio territorio. I direttori degli INS e, se del caso, i direttori statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee possono consultare tali organismi. Le procedure di assunzione, trasferimento e licenziamento dei membri di tali organismi sono trasparenti e basate solo su **criteri** professionali. **Garantiscono le pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.**



(4) all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. A livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) agisce in piena indipendenza per assicurare la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti. . [...]
3. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi dell'Unione<sup>1</sup>, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l'onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo dell'Unione a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Qualsiasi di tali istituzioni o organismi che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.

#### Articolo 6 bis

##### Direttore generale della Commissione (Eurostat)

1. Eurostat è l'autorità statistica dell'Unione e una direzione generale della Commissione. È posto sotto la direzione di un direttore generale.
2. La Commissione garantisce che la procedura di assunzione del direttore generale di Eurostat sia trasparente e basata su *criteri* professionali. La procedura garantisce le pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.
3. Il direttore generale è il solo responsabile a decidere in merito ai processi, ai metodi, alle procedure e agli standard statistici, nonché al contenuto e al calendario dei comunicati e delle pubblicazioni per tutte le statistiche prodotte da Eurostat. Nell'esercizio di tali funzioni statistiche, il direttore generale agisce in modo indipendente e non chiede né accetta istruzioni dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, da alcun governo di uno Stato membro o da altre istituzioni, organismi, uffici o agenzie.
4. Il direttore generale di Eurostat è responsabile delle attività statistiche di Eurostat. Il direttore generale di Eurostat *compare immediatamente dopo la sua nomina da parte della Commissione e in seguito ogni anno*, nel quadro del Dialogo statistico, dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per discutere questioni concernenti la governance statistica, la metodologia e l'innovazione statistica e pubblica una relazione annuale.

---

<sup>1</sup> Il presente paragrafo riprende l'attuale formulazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del reg. 223/2009; l'unica modifica è la sostituzione di "Comunità" con "Unione".

(5) All'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

3. Gli Stati membri e la Commissione [...] adottano tutte le misure necessarie per mantenere la fiducia nelle statistiche europee. A questo scopo, *gli "impegni ad assicurare la fiducia nelle statistiche" degli Stati membri e della Commissione mirano inoltre a garantire la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e a compiere progressi nell'attuazione dei principi statistici contenuti nel codice delle statistiche.* Tali impegni comprendono impegni politici specifici a migliorare o mantenere, secondo le necessità, le condizioni per l'attuazione del codice delle statistiche e sono pubblicati con una sintesi per i cittadini.

5 a) Gli impegni degli Stati membri sono regolarmente monitorati dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri e sono aggiornati ove necessario.

In caso di mancata pubblicazione di un "impegno ad assicurare la fiducia nelle statistiche" entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro trasmette alla Commissione e pubblica una relazione d'avanzamento sull'attuazione del codice delle statistiche e, se del caso, sugli sforzi compiuti per l'assunzione di un "impegno ad assicurare la fiducia nelle statistiche". Le relazioni di avanzamento sono aggiornate regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la loro pubblicazione iniziale.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli impegni pubblicati e, ove opportuno, sulle relazioni di avanzamento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito ogni due anni.

5 b) L'impegno della Commissione è monitorato regolarmente dal Comitato consultivo europeo per la governance statistica. La valutazione del Comitato in merito all'attuazione di tale impegno è inserita nella sua relazione annuale, trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità della decisione n. 235/2008/CE. Il Comitato riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'impegno entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 12 [...] è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"

"2. Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione di statistiche, possono essere stabilite anche nella legislazione settoriale.

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità *contemplate dalla* legislazione settoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2."

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati forniti, incluse le eventuali preoccupazioni sulla loro accuratezza. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in base ad un'analisi adeguata, e prepara e pubblica relazioni e comunicazioni sulla qualità delle statistiche europee.

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3 bis. A fini di trasparenza, la Commissione (Eurostat) rende pubblica, ove opportuno, la sua valutazione sulla qualità dei contributi nazionali alle statistiche europee.

3 ter. ***Se la legislazione settoriale prevede ammende per gli Stati membri che riportano dati statistici inesatti, la Commissione può, in conformità dei trattati e di tale legislazione settoriale, avviare e svolgere le necessarie indagini, incluse, se del caso, ispezioni in loco, per accertare se tali inesattezze siano gravi e intenzionali o dovute a negligenza grave.***

(7) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti."

(8) All'articolo 14, paragrafo 2,

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere un'azione statistica diretta temporanea, a condizione che:

a) l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;

b) i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello europeo con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e

- c) l'Unione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi marginali da essi sostenuti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

#### "Articolo 17

##### Programma di lavoro annuale"

Ogni anno, prima della fine di aprile, la Commissione trasmette al comitato dell'SSE il suo programma di lavoro per l'anno successivo.

Nell'elaborazione del programma di lavoro, la Commissione garantisce la fissazione di priorità efficaci, compresa la revisione e il reporting delle priorità statistiche, nonché lo stanziamento delle risorse finanziarie. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE. Il programma di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:

- a) le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche unionali e dei vincoli finanziari sia nazionali che unionali, nonché dell'onere di risposta;
- b) le iniziative relative al riesame delle priorità, comprese le priorità negative, e alla riduzione dell'onere sia per i fornitori di dati che per i produttori di statistiche; e
- c) le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l'attuazione del programma.

(9) È inserito il seguente articolo 17 bis:

#### "Articolo 17 bis

##### Registri amministrativi: accesso, uso e integrazione"

- "1. Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS, le altre autorità nazionali di cui all'articolo 4 e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i registri amministrativi per utilizzarli e integrarli nelle statistiche, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo.

2. Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell'uso dei registri amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l'ulteriore uso di tali registri ai fini della produzione di statistiche europee. Essi sono coinvolti nelle attività di standardizzazione per quanto riguarda i registri amministrativi rilevanti per la produzione di statistiche europee.
3. L'accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1 e 2 sono limitati ai registri amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.
4. I registri amministrativi messi a disposizione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) dai rispettivi proprietari ai fini di un loro utilizzo per produrre statistiche europee sono accompagnati dai pertinenti metadati.
5. Gli INS e i proprietari dei registri amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione."

(10) All'articolo 20, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire *l'allineamento* dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. La Commissione garantisce tale *allineamento* mediante atti di esecuzione, *senza integrare il presente regolamento*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

(11) All'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell'Unione sono stabilite secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2."

(12) L'articolo 24 è soppresso.

(13) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

## "Articolo 26

### Violazione del segreto statistico

Gli Stati membri e la Commissione adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(14) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

## "Articolo 27

### Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 [...]."

## Articolo 2

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---